



**AS 989**

*Conversione in legge del decreto legge 14 dicembre 2018 n. 135 recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione*

***PROPOSTE DI EMENDAMENTI***

## Sommario

|                                                                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Art. 5 bis (Ulteriori norme di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici di cui al d.lgs n. 50/2016) .....         | 4  |
| Art.10 bis (Proroga termini adeguamento normativa antincendio degli edifici scolastici e asili nido) .....                                      | 9  |
| Art.10 ter (Proroga indagini vulnerabilità sismica).....                                                                                        | 10 |
| Art. 10 quater (Provvedimenti a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici).....                                 | 11 |
| Articolo 11 (Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione) ..... | 12 |
| <b>Ulteriori norme di semplificazione</b> .....                                                                                                 | 13 |
| (Trattamento contributivo amministratori locali lavoratori autonomi).....                                                                       | 13 |
| (Oneri connessi allo status degli amministratori delle unioni di comuni) .....                                                                  | 14 |
| (Abrogazione di competenze anacronistiche).....                                                                                                 | 15 |
| (Sindaci e consigli metropolitani).....                                                                                                         | 16 |
| (Abrogazione comunicazioni multiple di dati. Accesso gratuito alle banche dati di altre PP.AA.) .....                                           | 17 |
| (Abrogazione comunicazione dati Conto Annuale) .....                                                                                            | 18 |
| (Razionalizzazione comunicazioni contabili degli Enti Locali).....                                                                              | 19 |
| (Abolizione comunicazioni contabili superflue) .....                                                                                            | 20 |
| (Modifiche del TUEL in materia di competenze del Consiglio Comunale).....                                                                       | 21 |
| (Riforma della scelta dei revisori dei conti).....                                                                                              | 23 |
| (Rimborso spese legali amministratori locali).....                                                                                              | 25 |
| (Eliminazione tetti di spesa in materia di formazione del personale e turismo. Semplificazioni acquisto immobili) .....                         | 26 |
| (Semplificazione dell'impiego dei proventi da sanzioni al Codice della strada).....                                                             | 28 |
| (Estensione della partecipazione comunale all'accertamento di entrate erariali ai recuperi da comunicazioni bonarie).....                       | 29 |
| (Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti).....                                                      | 30 |
| (Modifiche all'art. 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 in materia di ZTL) .....                                                   | 31 |
| <b>Ulteriori norme in materia di finanza locale</b> .....                                                                                       | 32 |
| Art 11-bis - Flessibilità utilizzo Fondo IMU/Tasi) .....                                                                                        | 32 |
| Art 11-bis - Limite massimo anticipazione di tesoreria a 5/12 .....                                                                             | 32 |
| Art. 11-bis - Facoltà di revisione del riaccertamento straordinario dei residui .....                                                           | 34 |
| Art 11-bis - Disciplina della TARI (coefficienti e termini deliberazione tariffe) .....                                                         | 34 |
| Art. 11-bis - Ampliamento della portata semplificativa del comma 905 in materia di vincoli sulla spesa locale .....                             | 35 |

|                                                                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Art. 11-bis - Piccoli Comuni. Facoltatività contabilità economico-patrimoniale.....                                         | 36 |
| Art. 11-bis – Articolazione dei termini della contabilità economico-patrimoniale.....                                       | 36 |
| Art. 11-bis - Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). Accantonamento minimo e determinazione a rendiconto .....         | 37 |
| Art. 11-bis - Armonizzazione contabile. Utilizzo avanzo di amministrazione vincolato in caso di disavanzo complessivo ..... | 39 |
| Art. 11-bis - Modifica della disciplina dei contributi ex co. 853 e ss. della legge di bilancio 2018.....                   | 39 |
| Art. 11-bis - Sanzioni per il mancato rispetto del saldo finale di competenza 2017.....                                     | 40 |

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente

**Art. 5 bis (Ulteriori norme di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici di cui al d.lgs n. 50/2016)**

**1. All'art. 23** del decreto legislativo n. 50 del 2016 , il comma 3bis è sostituito dal seguente:

*“3bis I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo. Resta ferma la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso”.*

Conseguentemente, **all'articolo 216, comma 4**, il terzo, il quarto ed il quinto periodo sono soppressi.

**2. All'art. 31** del decreto legislativo n. 50 del 2016 al comma 1 quarto periodo, dopo le parole: *“tra gli altri dipendenti in servizio”* aggiungere le seguenti parole: *“anche tra i dipendenti con contratto a tempo determinato, nonché della Centrale di committenza di cui fa parte l' ente locale. Qualora sussistano gravi e documentate carenze di professionalità adeguate all'interno dell'Ente locale è consentito nominare un RUP individuato con le procedure di evidenza pubblica cui al presente codice”*

**3. All'art. 38** del decreto legislativo n. 50 del 2016, comma 1, ultimo periodo, dopo le parole *“soggetti aggregatori”* sopprimere la parola *“regionali”*.

**4. All'art. 59**, del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 1, sono soppressi il terzo, quarto e quinto periodo.

E' aggiunto infine il seguente periodo: *“Negli appalti relativi a lavori pubblici, l'affidamento può avere ad oggetto:*

- a) la sola esecuzione sulla base di un progetto esecutivo avente i contenuti di cui all'articolo 23 comma 8;*
- b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo approvato dall'amministrazione aggiudicatrice e avente i contenuti di cui all'articolo 23 comma 7.*

I commi 1 bis e 1ter sono abrogati.

**5. All'art. 95** del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a. dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

*“2-bis. Per i lavori di importo fino alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è utilizzato solo in presenza di complessità tecnica dell'appalto”;*

b. dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

*3-bis. "I lavori di importo fino alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), quando l'affidamento avviene sulla base del progetto esecutivo, sono aggiudicati sulla base del criterio del minor prezzo; in tale ipotesi, la stazione appaltante applica l'esclusione automatica delle offerte anomale, di cui all'articolo 97, commi 2 e 8.";*

c. al comma 4, la lettera a) è abrogata.

**6.** All'art. 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 2, il secondo periodo è sostituito con il seguente:

*" al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, il Rup o la Commissione di gara procedono alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con accantonamento del solo dieci per cento, indipendentemente dalla presenza di più offerte aventi identico basso a cavallo del taglio delle ali, arrotondato all'unità' superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso. Se la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali è dispari, la media viene incrementata percentualmente di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali; se la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali è pari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali. La gara viene aggiudicata all'offerta che eguaglia o che più si avvicina per difetto a tale soglia. Nel caso in cui la media decrementata risulti inferiore all'offerta di minor ribasso ammessa, la gara è aggiudicata a quest'ultima. Se la prima cifra è uguale a zero, la media resta invariata. Le offerte espresse in cifra percentuale di ribasso, sono ammesse fino a tre cifre decimali, le medie troncate alla quarta cifra decimale".*

**7.** All'art. 105 del decreto legislativo n. 50 del 2016 apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 4, lettera b) aggiungere, infine, le seguenti parole: *" e sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 80"* e sopprimere la lettera d);

2) al comma 6,

a. al primo periodo, le parole: *"E' obbligatoria l'indicazione della "* sono sostituite dalle seguenti: *"Le stazioni appaltanti possono chiedere agli operatori economici di indicare una",*

b. al secondo periodo, le parole: *" la terna di subappaltatori"* sono sostituite dalle seguenti: *"l'eventuale terna di subappaltatori",*

c. al terzo periodo, le parole: *"Nel bando o nell'avviso di gara"* sono sostituite dalle seguenti: *"Nel caso di richiesta di indicazioni della terna, nel bando o nell'avviso di gara"*

**8.** All'art. 157 del decreto legislativo n. 50 del 2016 al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

- primo periodo, dopo le parole: *" di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a"* sostituire le parole: *"100.000 euro"* con le parole: *"209.000 euro"*;
- secondo periodo, dopo le parole: *" Gli incarichi di importo pari o superiore a"* sostituire le parole: *" 100.000 euro"* con le parole: *" 209.000 euro"*

### **Motivazione**

L'articolo 5bis ha la finalità di introdurre, nelle more di una revisione complessiva del Codice appalti, altri correttivi, oltre quelli già introdotti con l'articolo 5 del decreto, ritenuti ugualmente urgenti e fondamentali per un rilancio degli investimenti,

un'accelerazione e una semplificazione delle procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici.

**Il comma 1** introduce una modifica **dell'art. 23 del codice dei contratti** stabilizza una fase transitoria che già oggi consente una progettazione semplificata per le manutenzioni ordinarie, estendendola anche alle manutenzioni straordinarie che non consistano in cambiamenti strutturali delle opere ed abrogando di conseguenza la necessità di un ulteriore decreto attuativo.

**Il comma 2** modifica **l'art. 31 del codice contratti** per rendere più agevole, soprattutto per i Comuni di minori dimensione demografica l'individuazione del RUP.

**Il comma 3** che modifica l'articolo 38 del **Codice dei contratti** serve a chiarire che sono iscritti di diritto nell'elenco ANAC tutti i soggetti aggregatori previsti nell'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, e non solo quelli regionali, quindi anche le **Città Metropolitane e le Province**.

**Il comma 4** modifica **l'art.59 del Codice dei contratti e reintroduce la possibilità di ricorrere all'appalto integrato**. L'obbligo di dover andare in gara con la sola progettazione esecutiva ha rappresentato un ostacolo al percorso di crescita degli investimenti, tanto più se legato alla difficoltà di individuare risorse e figure professionali per le sole progettazioni. Occorre ripristinare la possibilità di ricorrere all'appalto integrato per la realizzazione di investimenti pubblici, consentendo alle stazioni appaltanti di ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori sulla base **comunque, obbligatoriamente, di un progetto definitivo, considerato il fatto che quest'ultimo definisce completamente l'opera e deve essere già munito "di tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché della quantificazione del limite di spesa per la realizzazione..( articolo 23 comma 7)".** La garanzia dunque rispetto alla centralità e alla qualità del progetto è data dal rafforzamento dei contenuti dei singoli livelli di progettazione di cui al succitato articolo 23 e dall'obbligo, dal 2019, della progettazione in BIM. Inoltre **l'appalto integrato appare maggiormente coerente – se del caso – con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa che consente al mercato di esprimere le reali migliorie progettuali**. Infine, una sensibile rivalutazione dello strumento dell'appalto integrato è stata già compiuta nel primo decreto correttivo del Codice Appalti, così come nelle norme derogatorie per il suo utilizzo, introdotte per il sisma del Centro Italia e le Universiadi 2019.

**I commi 5 e 6** intervengono sugli **artt. 95 e 97 del codice dei contratti in materia di criteri di aggiudicazione**, in un'ottica anti crisi.

Infatti, le regole in vigore in materia di OEPV ( offerta economicamente più vantaggiosa) e prezzo più basso, rappresentano una delle cause di maggior blocco delle gare per la realizzazione di opere pubbliche.

Sotto questo profilo, l'applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sul progetto esecutivo rappresenta solo un inutile appesantimento per le stazioni appaltanti, laddove – a fronte dell'obbligo di mandare in gara un progetto esecutivo (quindi di per sé completo e definito in ogni sua parte) – rimane critica l'individuazione di incontestabili elementi qualitativi su cui valutare le singole offerte.

A tale proposito, si ricorda che vige il divieto di attribuire un punteggio alle opere aggiuntive, perché indirettamente riportanti l'offerta sul piano della mera economicità della stessa. Occorre, quindi, ripristinare la possibilità, per gli appalti di lavori, di un più ampio utilizzo del criterio del prezzo più basso, rafforzato con l'esclusione automatica delle offerte anomale, ossia accompagnato dal cd. sistema "antiturbativa". Infatti, si tratta di un sistema di aggiudicazione di facile attuazione, che porta velocemente all'aggiudicazione

dell'appalto e, quindi, all'impianto del cantiere e all'esecuzione dei lavori; inoltre, attraverso il sistema "antiturbativa", garantisce dal rischio di accordi collusivi tra imprese e di offerte con ribassi eccessivi. L'eliminazione di ogni profilo di discrezionalità nella scelta dell'offerta migliore e l'imprevedibilità della soglia di anomalia producono, in particolare, il decisivo risultato di assicurare una maggiore trasparenza della selezione dell'offerta (adesso interamente vincolata), che si presta più difficilmente a essere inquinata da accordi collusivi tra un'impresa e la stazione appaltante o da intese illecite tra diversi concorrenti. Per tale ragione, si propone di consentirne l'utilizzo, non solo fino a 2 milioni di euro, come attualmente previsto dall'articolo 95, comma 4, ma anche nella fascia di importo compresa tra 2 milioni e la soglia UE. Le modifiche all'articolo 97 mirano, poi, a modificare l'attuale meccanismo di determinazione della soglia di anomalia - cd. sistema "antiturbativa" - basato sul sorteggio tra 5 possibili metodi alternativi. Infatti, nella prassi applicativa, tale meccanismo è risultato farraginoso per le amministrazioni ed inoltre non ha condotto ai risultati sperati in termini di contenimento dei ribassi. Pertanto, nell'ottica di continuare a garantire l'imprevedibilità della soglia di anomalia, in chiave "antiturbativa", consentendo al contempo un maggior livello di snellezza procedurale ed un maggior contenimento dei ribassi, si propone di ridurre i sistemi di calcolo della soglia ad uno solo, nell'ambito del quale introdurre alcune variabili (18+2 correttivi), individuate dopo l'apertura di tutte le offerte. Inoltre, le stesse sono finalizzate a consentire, per gli appalti di lavori, la possibilità di un più ampio utilizzo dell'esclusione automatica delle offerte anomale, purché accompagnato dal cd. sistema "antiturbativa", revisionato secondo quanto sopra proposto. Infatti, si tratta di un sistema di aggiudicazione di facile attuazione, che porta velocemente all'aggiudicazione dell'appalto e, quindi, all'impianto del cantiere e all'esecuzione dei lavori; inoltre, attraverso il sistema "antiturbativa", garantisce dal rischio di accordi collusivi tra imprese e di offerte con ribassi eccessivi. Per tale ragione, si propone di consentirne l'utilizzo, non solo fino a 2 milioni di euro, come attualmente previsto dall'articolo 95, comma 4, ma anche nella fascia di importo compresa tra 2 milioni e la soglia UE, a condizione che non sussista interesse transfrontaliero all'appalto, comprovato dalla partecipazione alla gara di imprese straniere in misura pari o superiore al 5 per cento. Tale proposta, peraltro, appare pienamente rispondente all'obiettivo prefissato dalla legge delega per il recepimento delle direttive appalti e concessioni n. 11/2016, di introdurre forme di semplificazione e snellimento procedurale negli appalti di importo inferiore alla soglia UE.

**Il comma 7** interviene sull'articolo **art. 105 del codice contratti** ed elimina l'obbligo di indicare in gara la terna di nominativi dei subappaltatori.

Infatti, la disciplina vigente in materia di subappalto sta rallentando lo svolgimento delle gare laddove prevede che per gli appalti superiori alla soglia comunitaria, in sede di gara, l'operatore economico partecipante indichi una terna di subappaltatori.

Inoltre, per i subappaltatori indicati, ai sensi dell'art. 80, comma 1 e 5, del d.lgs. 50/2016, l'operatore economico partecipante deve autocertificare l'assenza di motivi di esclusione in capo al subappaltatore, la cui presenza comporta l'esclusione dell'operatore economico dalla procedura di gara.

L'estensione dei controlli sui requisiti generali anche ai subappaltatori indicati dal concorrente appare un eccessivo aggravio procedurale sia per la stazione appaltante che per l'operatore partecipante, soprattutto in considerazione del fatto che in fase esecutiva i subappaltatori indicati possono essere sostituiti in caso sussistano motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 così come disposto dall'art. 105, comma 12.

Per di più l'indicazione preventiva appare difficilmente attuabile nel settore dei lavori, in quanto connotato da alcune specifiche peculiarità. Infatti, il notevole lasso di tempo che può intercorrere tra l'aggiudicazione del contratto di appalto e l'esecuzione dei lavori in subappalto, può rendere l'indicazione in gara dei subappaltatori un onere particolarmente gravoso per il concorrente, soprattutto se si tratta di una piccola e media impresa.

*Al riguardo, va altresì ricordato che, proprio a fronte delle peculiarità che caratterizzano gli appalti di lavori pubblici, l'articolo 71, paragrafo 5, della direttiva 2014/24/UE, contiene una particolare previsione, con riferimento a tale ambito, che inserisce l'obbligo di indicare dei nominativi dei subappaltatori dopo l'aggiudicazione dell'appalto e, al più tardi, all'inizio dell'esecuzione del contratto.*

*Tale linea interpretativa, riguardante il settore dei lavori pubblici, è stata peraltro condivisa anche dalla Commissione Europea, nell'ambito della fase di supporto tecnico agli Stati Membri per il recepimento delle nuove norme.*

*Ciò considerato, l'indicazione dei nominativi dei subappaltatori in gara, presenta un ulteriore e fondamentale profilo di criticità, potendo costituire una possibile violazione del divieto di "gold-plating", rispetto alla normativa comunitaria, non sorretto da alcuna delle esimenti giustificative previste dall'art. 14, comma 24 quater, della legge 28 novembre 2005 n. 246. Ciò vale anche per il sotto soglia comunitaria.*

**Il comma 8 modifica l'art. 157 del Codice dei contratti** per semplificare le procedure relative agli incarichi di progettazione e velocizzare le procedure di programmazione e affidamento di opere pubbliche. In base all'art. 36, comma 2, lett. b, del Codice, per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'art. 35, per le forniture e i servizi, può procedersi mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. La soglia di cui al richiamato art. 35, per le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali, è di euro 209.000. L'articolo 157 comma 2 del Codice, che disciplina gli incarichi di progettazione, abbassa tale soglia a 100.000 euro, con evidente disparità di trattamento nell'ambito della categoria di servizi. Considerando che viene richiesto dalla normativa un progressivo incremento qualitativo e quantitativo delle attività progettuali e direzionali, con parallelo incremento dei relativi importi, sono sempre di più i casi ricadenti tra le due soglie. Ciò diventa causa di notevoli rallentamenti nelle procedure propedeutiche all'esecuzione dei lavori pubblici.

Dopo l'art. 10 aggiungere i seguente articoli 10bis, 10ter e 10quater:

**Art.10 bis (Proroga termini adeguamento normativa antincendio degli edifici scolastici e asili nido)**

All' articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti «al 31 dicembre 2019».

All' articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2019».

**Motivazione**

*Si chiede che il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici e dei locali adibiti a scuola e per gli asili nido (concessa dall'art. 4, comma 2, e comma 2bis del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244) sia prorogato al 31 dicembre 2019.*

### **Art.10 ter (Proroga indagini vulnerabilità sismica)**

1. All'art. 6 comma 3 quinquies del d.l. 91 decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 convertito dalla legge 21 settembre 2018, n. 108 le parole: "Entro il 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2019».

2. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "Entro il 31 agosto 2010" sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2019».

### **Motivazione**

*Si chiede che il termine per le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici nelle zone classificate a rischio sismico 1 e 2 (previsto dall'art. 20 bis del dl 8/2017) e nelle zone classificate a rischio sismico 3 e 4 (previsto dall'art. 20, c. 5, del dl 248/2007) nonché per la progettazione degli eventuali interventi che risulteranno necessari a seguito delle verifiche, sia prorogato al 31 dicembre 2019.*

### **Art. 10 quater (Provvedimenti a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici)**

All'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici adibiti ad uso scolastico, effettuate ai sensi dell'art. 20-bis del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (per le zone a rischio sismico classificate 1 e 2) e dell'art. 2, c. 3, della O.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274 (per tutte le zone a rischio sismico classificate da 1 a 4), ove gli indici di vulnerabilità del singolo edificio risultino inferiori alle soglie indicate dalle NTC 2018 per gli interventi di miglioramento e di adeguamento, ed in assenza della necessità di opere per come indicate dalla lettera a) alla lettera e) del paragrafo 8.4.3 delle stesse NTC, le modalità di calcolo dei tempi d'intervento sono stabilite con Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente norma. Fino all'adozione di tale Ordinanza, le Amministrazioni Pubbliche prendono a riferimento la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2007 e successive modifiche, integrazioni e circolari esplicative. Le stesse Amministrazioni Pubbliche, nel pianificare le opere, tengono conto dei tempi d'intervento come sopra calcolati, dei limiti imposti dall'effettiva disponibilità di risorse e possono quindi pianificare anche oltre i tempi della programmazione triennale dei lavori pubblici. Tutti gli interventi di cui è stata rilevata necessità sono inseriti nella programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica, ai sensi dell'articolo 20-bis, comma 3, del predetto decreto legge n. 8/2017. L'inserimento in tale programmazione esime gli enti proprietari dall'assumere provvedimenti d'urgenza, fatti salvi unicamente i casi nei quali tali interventi siano espressamente richiesti dalle verifiche di vulnerabilità o da altre verifiche statiche oppure, infine, quando il tempo d'intervento calcolato risulti uguale o inferiore a 2 anni.

Il valore del tempo d'intervento calcolato per ogni edificio scolastico viene utilizzato dalle Regioni tra i criteri per formare gli elenchi degli interventi da inserire nella programmazione regionale e nazionale.

### **Motivazione**

*Con la disposizione dell'art. 20-bis del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono state effettuate centinaia di verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici ad uso scolastico. Numerose altre verifiche sono in corso e, progressivamente, saranno sottoposti a verifica i 17.000 edifici che trovano collocazione nelle zone di rischio 1 e 2. Successivamente, le verifiche riguarderanno gli altri, circa 23.000 edifici.*

*La normativa vigente non è sufficientemente chiara nel descrivere i provvedimenti che devono essere assunti, ed in quali termini temporali, quando, come spesso si verifica, l'indice di vulnerabilità risulta inferiore ai parametri previsti come indici minimi da raggiungere in caso di miglioramento o adeguamento dell'edificio.*

*Risulta quindi necessario stabilire una modalità per definire i tempi d'intervento e la modalità d'inserimento nella programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica.*

## **Articolo 11 (Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione)**

*All'articolo 11, è aggiunto il seguente comma:*

“3. Fermo il rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera per le risorse stanziare in bilancio per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa degli Enti del comparto delle Funzioni locali, nei limiti dei risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. Per effetto di quanto indicato al periodo precedente le corrispondenti risorse non possono essere destinate a nuove assunzioni sino alla cessazione dell'incarico, allo scadere del quale tornano ad alimentare la capacità assunzionale dell'ente.”

### **Motivazione**

*L'emendamento è finalizzato a dare piena attuazione alle scelte strategiche effettuate con la stipula del CCNL 20/05/2018 del Comparto delle Funzioni locali, con il quale le risorse da destinare alla dorsale organizzativa (retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa) sono state definitivamente sottratte alla contrattazione integrativa ed allocate direttamente sul bilancio. Tale opzione è stata attivata al fine di potenziare le prerogative datoriali sulla dorsale organizzativa degli enti locali innovando significativamente anche l'istituto delle posizioni organizzative, che ora possono anche ricevere una delega stabile di firma degli atti a rilevanza esterna, con piena assunzione di responsabilità.*

*Questo nuovo strumento organizzativo è tuttavia attualmente di fatto pregiudicato dalla vigenza del regime definito dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, che prevede che l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2016, includendo di fatto entro tale limite anche le risorse necessarie per le retribuzioni accessorie omnicomprensive dei titolari di posizione organizzativa, che non transitano più nel fondo per la contrattazione integrativa, ma sono stanziare direttamente a bilancio, ovviamente nel rispetto di tutte le regole contabili.*

*Si fa presente che il blocco delle retribuzioni accessorie del personale pubblico si protrae, quasi ininterrottamente, dal 2010 (art. 9, comma 2-bis, del DL n. 78/2010; art. 1, comma 456, L. n. 147/2013; art. 1, comma 236, della L. n. 208/2015) e che il salario accessorio pro-capite del personale pubblico impiegato negli Enti locali è il più basso nel comparto pubblico.*

*L'emendamento non comporta nuovi oneri in quanto resta fermo l'obbligo generale di contenimento della spesa di personale, inoltre la sostenibilità finanziaria è comprovata dalla circostanza che agli incrementi, comunque temporanei in quanto legati ad incarichi a tempo, corrisponde una contestuale e temporanea riduzione delle facoltà assunzionali.*

## Ulteriori norme di semplificazione

*Aggiungere il seguente articolo:*

### **(Trattamento contributivo amministratori locali lavoratori autonomi)**

1. All'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "allo stesso titolo previsto dal comma 1", sono da intendersi riferite esclusivamente all'oggetto del pagamento relativo agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti dall'amministrazione locale alla forma pensionistica alla quale il lavoratore autonomo era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.

### **Motivazione**

*Trattasi di una norma di semplificazione che concerne la problematica interpretativa sorta solo recentemente in merito al comma 2 dell'art. 86 del DLgs n. 267/2000 - TUEL, inerente la corresponsione del trattamento contributivo anche a favore degli amministratori che sono lavoratori autonomi. La ratio della norma – come ben sottolineato dalla Corte dei Conti sez. reg. Puglia con parere n. 57 del 27 marzo 2013 – è quella di garantire che lo svolgimento del mandato elettorale non incida negativamente sulla posizione contributiva e previdenziale dei lavoratori non dipendenti chiamati a rivestire la carica di amministratore analogamente a quanto previsto dal comma 1 dello stesso articolo per i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato collocati in aspettativa. Tale disposizione nasce dal presupposto che l'assunzione di cariche pubbliche particolarmente impegnative incide inevitabilmente nello svolgimento di una professione autonoma con ripercussioni prevedibili sul reddito e sulla relativa capacità contributiva per il periodo di espletamento del mandato. Per tali motivi l'ordinamento ha previsto il versamento di una quota forfetaria minima di oneri previdenziali da parte dell'amministrazione locale per i lavoratori autonomi/amministratori. Gli amministratori lavoratori autonomi, a differenza dei lavoratori dipendenti, non hanno la possibilità di porsi in aspettativa e difficilmente possono sospendere completamente l'attività professionale senza evidenti ripercussioni.*

*Aggiungere il seguente articolo:*

**(Oneri connessi allo status degli amministratori delle unioni di comuni)**

1. Al comma 108 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è aggiunto il seguente periodo: "Restano a carico dell'Unione gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."

**Motivazione**

*La norme semplifica e dà coerenza sistematica alla disciplina in materia di status degli amministratori, garantendo anche ai componenti degli organi istituzionali delle Unioni, il diritto al rimborso dei permessi retribuiti, degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e i rimborsi delle spese previste dal TUEL. Infatti, anche per gli amministratori delle Unioni il principio della gratuità non può superare il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni locali ad espletare il proprio mandato disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessarie. I predetti oneri restano a carico dell'ente Unione, a valere sulle risorse finanziarie proprie.*

Aggiungere il seguente articolo:

### **(Abrogazione di competenze anacronistiche)**

1. Sopprimere il comma 6 dell'art. 1 della legge 13 maggio 1978, n. 180. Conseguentemente sopprimere tutte le norme relative alle competenze del sindaco in materia contenute negli articoli 2, 3 e 4.
2. All'art. 20 del DPR 26 marzo 1980 n. 327, sopprimere il comma 1. Conseguentemente all'art. 3, comma 1, sopprimere il secondo periodo del punto 3.
3. Alla legge n. 833/1978, all'articolo 32, sostituire il comma 3 con il seguente *“Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale ordinanze di carattere contingibile ed urgente con efficacia estesa a tutto il territorio regionale”*.
4. Alla legge 14 agosto 1991, n. 281, all'art. 3, comma 1 sopprimere le parole *“comuni o”*. Al comma 2, dopo le parole *“riparto”* sopprimere le parole *“tra i comuni”*. Infine sopprimere l'articolo 4.

### **Motivazione**

*L'esigenza di un quadro ordinamentale che dia omogeneità e coerenza alle funzioni svolte dai Sindaci, è fortemente avvertita da ANCI Nazionale come una priorità di semplificazione. L'ANCI ha avviato infatti da tempo una ricognizione di norme che attribuiscono al Sindaco, in diversi settori, funzioni anacronistiche e incoerenti con l'assetto ordinamentale vigente.*

*In particolare il comma 1 interviene in materia di soppressione di competenza del sindaco sul TSO. Infatti la norma della quale si chiede l'abrogazione prevede che il sindaco disponga con provvedimento gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori nella sua qualità di autorità sanitaria locale, su proposta motivata di un medico. I successivi articoli 2, 3, 4 della legge n. 180/1978 dettagliano la procedura del trattamento sanitario obbligatorio.*

*Il secondo comma invece ha lo scopo di abrogare la competenza del Sindaco in materia di sequestro e distruzione di merci alimentari avariate lasciandola in capo alla sola ASL. L'art. 20 del DPR 327 del 26 marzo 1980 disciplina il sequestro ed eventuale distruzione di alimenti avariati individuando la competenza in capo all'autorità sanitaria competente cioè il sindaco.*

*Il terzo comma sopprime la competenza attribuita oggi anche al Sindaco sulle ordinanze in materia di polizia veterinaria. In particolare, con la modifica richiesta, tali ordinanze, di carattere contingibile e urgente, restano in capo solo al Presidente della Giunta regionale.*

*Il quarto comma attribuisce solo alle ASL la gestione dell'anagrafe canina e i relativi compiti.*

*Aggiungere il seguente articolo:*

**(Sindaci e consigli metropolitani)**

*Alla legge 7 aprile 2014, n. 56, all' art. 1, comma 24, al secondo periodo dopo le parole "assicurativi di cui agli articoli" aggiungere le seguenti parole "79".*

*Al decreto legislativo 267/2000, all'articolo 79, comma 4 dopo le parole "dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali" aggiungere le seguenti parole "e metropolitani" e dopo le parole "a 15.000 abitanti" aggiungere le seguenti parole "nonché delle città metropolitane".*

**Motivazione**

*L'articolo risolve la disparità di trattamento dei consiglieri metropolitani rispetto agli altri amministratori di cui all'articolo 79 del TUEL e all'articolo 1, comma 24, della Legge n. 56/2014 relativi a permessi di lavoro retribuiti e rimborsi spese.*

*Aggiungere il seguente articolo:*

**(Abrogazione comunicazioni multiple di dati. Accesso gratuito alle banche dati di altre PP.AA.)**

1. E' fatto divieto alle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, di richiedere ai Comuni e Città Metropolitane comunicazioni e dati già in possesso di altra P.A.. A far data dal 1° gennaio 2019 sono nulle e non trovano applicazione le disposizioni normative in contrasto con il presente articolo.
2. La trasmissione dei dati di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 assolve ogni ulteriore adempimento e comunicazioni sugli stessi.
3. Al fine di adempiere ai propri compiti istituzionali e in applicazione dell'articolo 50, comma 2, del Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, i Comuni e le Città Metropolitane accedono gratuitamente a tutte le banche dati pubbliche.

**Motivazione**

*L'articolo prevede al comma 1 una abrogazione di comunicazioni multiple dei dati stabilendo un principio fondamentale e cioè che è fatto divieto alle Pubbliche Amministrazioni di richiedere ai Comuni e alle Città Metropolitane comunicazioni e dati già in possesso delle stesse. La norma stabilisce altresì al comma 2 che la trasmissione dei dati di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 assolve ogni ulteriore adempimento e comunicazioni sugli stessi. Infine al comma 3 la norma disciplina la gratuità di accesso alle banche dati pubbliche da parte dei Comuni e delle Città metropolitane. Tale principio, già sancito dall'articolo 50, comma 2, del CAD, è stato recentemente ribadito dall'Avvocatura Generale dello Stato e stabilisce che qualunque dato trattato da una PA è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato è necessaria allo svolgimento di compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima.*

*Aggiungere il seguente articolo:*

**(Abrogazione comunicazione dati Conto Annuale)**

1. La rilevazione e la pubblicazione sul sito di Amministrazione Trasparente dei dati contenuti nel Conto Annuale del personale, di cui all'art. 60 del d.lgs 165/2001, assolve anche l'adempimento di comunicazione di tabelle e rilevazione di altri dati inerenti alla spesa di personale da inviare da parte dei Comuni alle altre PP.A.A. A tal fine, entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto interministeriale il DFP, sentito il MEF e previo parere della Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, emana un decreto di semplificazione che contiene un modello standard di rilevazione e dati relativi alla spesa di personale.
2. Ogni altro onere informativo da parte dei Comuni è soppresso da quanto previsto al comma 1.

**Motivazione**

*L'articolo riguarda specificatamente l'abrogazione delle comunicazioni e dei dati inerenti il Conto Annuale del personale qualora gli stessi siano già pubblicati sul sito di Amministrazione Trasparente. Con decreto interministeriale si provvede alla redazione di un modello standard di rilevazione dei dati del personale.*

*Va detto infatti che l'obiettivo del decreto legislativo n. 33/2013 è quello di rendere maggiormente fruibile il dato e l'azione dell'Amministrazione Pubblica da parte del cittadino e dunque un maggior controllo da parte dei cittadini e, in materia di personale, esiste una sovrapposizione di dati da pubblicare che non raggiunge il suddetto obiettivo anzi, rischia di generare confusione.*

*Aggiungere il seguente articolo:*

### **(Razionalizzazione comunicazioni contabili degli Enti Locali)**

1. Al fine di contenere i costi di amministrazione derivanti dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle Amministrazioni centrali e delle relative articolazioni periferiche, delle Autorità indipendenti e della Corte dei Conti, nonché, in via generale, di tutti i soggetti istituzionali nazionali e comunitari, a partire dal 1° gennaio 2019, non può essere richiesto agli enti locali di fornire i dati e le informazioni contabili già rilevate tramite la banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP), gestita dalla Ragioneria Generale dello Stato ed istituita in applicazione dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dell'articolo 4, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011.

3. E' altresì abrogata la previsione del deposito dei bilanci delle aziende speciali e istituzioni di cui all'art. 114, comma 5 bis del TUEL.

### **Motivazione**

*L'articolo si prefigge di snellire le comunicazioni obbligatorie gravanti sugli enti locali. La norma proposta interviene sulla Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP). Nella stessa infatti confluiscono i dati contabili relativi al bilancio di previsione e al rendiconto della gestione, al bilancio consolidato, compresi i relativi allegati, al piano degli indicatori e ai risultati attesi di bilancio, secondo gli schemi di bilancio "armonizzati" delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali. In un'ottica di semplificazione degli oneri informativi, la norma dispone che la BDAP costituisca l'unico canale di rilevazione delle informazioni e dei dati contabili degli enti territoriali. Viene pertanto esclusa la possibilità di richiedere agli enti territoriali informazioni già rilevate tramite la BDAP, alla quale devono rivolgersi – come previsto dalle norme in materia – le istituzioni nazionali e comunitarie per il soddisfacimento delle proprie esigenze informative; si prevede inoltre un intervento governativo finalizzato a ricondurre in un unico sistema di rilevazione dei dati le esigenze di informazione ricorrenti di natura diversa, prevalentemente extra-contabili, abbattendo ulteriori rischi di duplicazioni e appesantimenti burocratici, attraverso l'acquisizione alla BDAP anche di questo set informativo. Per tale ragione si propone l'abrogazione dell'obbligo di pubblicazione dei bilanci delle Aziende speciali e delle Istituzioni previsto dall'art. 114, comma 5 bis del TUEL.*

Aggiungere il seguente articolo:

### **(Abolizione comunicazioni contabili superflue)**

Al fine di eliminare adempimenti contabili superflui a carico degli enti locali, a decorrere dal 2019 non si applicano le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 4, comma 2, del Decreto del Ministero delle finanze 26 aprile 1994 recante *“Disposizioni in ordine alla gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche”*;
- b) l'articolo 3, commi 2 e 3, del Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 2000 recante *“Approvazione dei termini e delle modalità per la trasmissione dei dati di riscossione relativi all'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per gli anni 1999 e seguenti”*.

### **Motivazione**

*L'articolo dispone l'abolizione di alcuni adempimenti contabili a carico degli enti locali ritenuti superflui. In particolare, la disposizione che si propone di abrogare alla lettera a) prevede la trasmissione al MEF da parte dei Comuni, di una situazione riepilogativa (riferita all'anno precedente) della gestione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni. Si ritiene che tale obbligo sia diventato superfluo alla luce della reperibilità del dato richiesto in altri documenti contabili, come ad esempio SIOPE e Certificato al conto consuntivo.*

*La stessa considerazione circa l'inutilità dell'adempimento richiesto ai Comuni vale per ciò che riguarda la comunicazione all'ANCI/CNC (oggi IFEL) dei dati relativi ai versamenti effettuati dai contribuenti, a titolo di ICI, sanzioni ed interessi, abrogata dalla lettera b). Tale obbligo risulta infatti superato tanto dalla normativa quanto dalla prassi di reperimento del dato in altri documenti contabili.*

*Aggiungere il seguente articolo:*

**(Modifiche del TUEL in materia di competenze del Consiglio Comunale)**

1. Al comma 2 dell'articolo 42 del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" sono apportate le seguenti modificazioni:

Alla lettera a) dopo le parole "regolamenti" sopprimere le parole "salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi" e sostituirle con le seguenti parole "aventi efficacia nei confronti dei cittadini, esclusi quelli di natura e con finalità organizzativa".

Alla lettera c) aggiungere infine le seguenti parole " , aventi tutte ad oggetto l'esercizio di funzioni o l'erogazione di servizi alla collettività";

Sopprimere infine la lettera l).

2. Il comma 1 dell'articolo 194 del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali è così sostituito:

1. Con deliberazione della Giunta comunale e con la periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

La deliberazione esecutiva nei termini di legge viene trasmessa agli uffici comunali che provvedono al pagamento della spesa, fatta salva la verifica degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica del responsabile del servizio finanziario.

Conseguentemente, il comma 3 dell'articolo 191 del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 è così riformulato:

- 1. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, su proposta del responsabile del procedimento, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, provvede al riconoscimento, entro trenta giorni dall'ordinazione fatta a terzi, della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

**Motivazione**

*L'articolo interviene con modifiche al TUEL in materia di competenze del Consiglio Comunale. In particolare il comma 1 modifica l'articolo 42 bis del TUEL in materia di attribuzione dei consigli comunali al fine di adeguare le competenze dei consigli comunali alla normativa introdotta successivamente.*

*In particolare la norma abroga la competenza del Consiglio in materia di criteri per l'organizzazione degli uffici e servizi.*

*La modifica proposta al comma 2 ha lo scopo di semplificare e accelerare i procedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Infatti, si tratta molto spesso di fattispecie risalenti nel tempo, riferiti a periodi antecedenti a quelli del mandato amministrativo dei consiglieri comunali che sono chiamati a riconoscere tali spese.*

Aggiungere il seguente articolo:

### **(Riforma della scelta dei revisori dei conti)**

1. Dopo il comma 25 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 è aggiunto il seguente comma:

“25-bis. Nei casi previsti dalla legge di composizione collegiale dell'organo di revisione economico finanziario, in deroga al comma 25, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane, e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali, eleggono a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell'organo di revisione con funzioni di presidente scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia n. 3 formata ai sensi del Decreto Ministeriale 15 febbraio 2012 n. 23, ovvero nella fascia comunque a più elevata qualificazione professionale, in caso di modifiche al suddetto decreto.”

2. All'art. 16, comma 25 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 le parole “a livello regionale” vengono sostituite dalle seguenti “a livello provinciale”.

Di conseguenza, all'art. 1 comma 2 del Decreto del Ministero dell'interno n. 23 del 15 febbraio 2012 le parole “a livello regionale” vengono sostituite dalle seguenti “a livello provinciale”.

3. All'art. 5 del Decreto del Ministero dell'interno del 15 febbraio 2012, n. 23, dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

“2-bis. Gli enti locali, fermo restando quanto previsto dal precedente comma, possono rinnovare, per una sola volta, l'organo di revisione per un ulteriore triennio”.

Di conseguenza, il primo periodo del comma 3 dell'art. 5 del DM del 15 febbraio 2012, n. 23 è così modificato:

“3. Nei casi non disciplinati dal precedente comma 2-bis, La Prefettura - Ufficio territoriale del governo comunica agli enti locali interessati il giorno in cui si procederà alla scelta dei revisori presso la sede della stessa Prefettura.”

### **Motivazione**

*L'articolo si propone di rivedere e semplificare l'attuale disciplina in materia di nomina dei revisori dei conti, che seppur recentemente rivista, necessita ancora di alcuni piccoli significativi aggiustamenti. In particolare la modifica proposta al comma 1 è necessaria perché la normativa attuale prevede che i revisori dei conti degli enti locali vengano estratti a sorte da un elenco regionale di cui al DM 15 febbraio 2012, n. 23 (art. 1). Tale modalità di scelta, che incide sulla auto-organizzazione degli enti territoriali, costituzionalmente protetta, se nei suoi intendimenti originari aveva la salvaguardia dell'autonomia dei revisori, ha, invece determinato, in molteplici casi, situazioni di scarsa collaborazione (a volte, ostativa al normale dispiegarsi dei compiti istituzionali primari dell'ente). Non è invece inconsueto, nell'ordinamento vigente, che nella composizione di collegi o altri organismi latu sensu di controllo vi siano designazioni provenienti da più ambiti, proprio per assicurare dialettica all'interno del collegio, unico elemento in grado di far raggiungere appropriate sintesi. Per tutti, valga l'esempio della composizione dei magistrati delle Sezioni centrali o nelle Sezioni di controllo regionali della Corte dei Conti, in cui è previsto,*

*quanto alle prime, la minoritaria presenza di magistrati designati dal Governo (fin dall'art.7, R.D. 12/7/1934, n. 1214) e, quanto alle seconde, la presenza di un magistrato designato dalle Regioni e Consigli delle Autonomie locali (L. n. 131 del 05/06/2003).*

*Sulla base di ciò, si propone che il solo presidente del collegio dei revisori venga direttamente eletto dal Consiglio comunale, provinciale o metropolitano.*

*Il comma 2 è necessario poiché l'attuale normativa prevede che gli elenchi dei revisori dei conti degli enti locali si formi su base regionale. Tuttavia, in molti casi (in presenza di regioni molto estese) tale criterio non assicura la tempestività di intervento, mentre può determinare anche elevati costi di trasferta (che non possono eccedere la metà del compenso spettante, ai sensi dell'art. 241, comma 6-bis del TUEL). Pertanto, si ritiene opportuno che tale ambito sia limitato alla sola provincia di residenza dei revisori dei conti.*

*Infine il comma 3 è necessario poiché l'attuale normativa prevede che al termine del mandato non sia possibile procedere al rinnovo del collegio dei revisori. Tuttavia, soprattutto nei casi di maggiore complessità degli enti locali, la possibilità di rinnovo del collegio dei revisori potrebbe garantire continuità nell'azione amministrativa.*

Aggiungere il seguente articolo:

**(Rimborso spese legali amministratori locali)**

Al comma 1 dell'articolo 7 bis del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125, aggiungere infine il seguente periodo:

“L'ammissibilità del rimborso delle spese legali è da intendersi riferita anche ai provvedimenti conclusi o pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione”.

**Motivazione**

*L'articolo ha la finalità di chiarire ogni dubbio sull'applicabilità temporale della norma relativa al rimborso delle spese legali degli Amministratori locali. L'art.7-bis del dl n. 78/2015 ha di fatto “cristallizzato” in norma di legge elementi già scaturenti dalla preesistente giurisprudenza in materia, volta a riconoscere la rimborsabilità delle spese legali sostenute dagli Amministratori locali in corso di mandato, ferme restando le condizioni già da tempo richiamate dalla stessa giurisprudenza (conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato; presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; assenza di dolo o colpa grave).*

*Appare evidente che non possa che essere intesa rivolta anche ai casi pregressi l'applicabilità della nuova normativa.*

Aggiungere il seguente articolo:

**(Eliminazione tetti di spesa in materia di formazione del personale e turismo.  
Semplificazioni acquisto immobili)**

1. A decorrere dall'1 gennaio 2019, non trova applicazione per i Comuni e le Città metropolitane l'art. 6, comma 13, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni.
2. All'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 8 è abrogato.
3. All'articolo 27 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 1 è abrogato.
4. All'art. 12, comma 1 ter del DL 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 come modificato dall'art. 14 bis del d.l. 50 convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al primo periodo dopo le parole: "al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno" sopprimere le seguenti parole "gli enti territoriali" . Sopprimere altresì il secondo ed il terzo periodo.

**Motivazione**

*L'articolo interviene sull'eliminazione di tetti di spesa (50% spesa corrente anno 2009) in materia di formazione di personale e turismo nonché in materia di semplificazione sull'acquisto di immobili. In particolare, il comma 1 introduce un'esenzione all'applicazione di disposizioni aventi ad oggetto una limitazione di spesa per la formazione del personale degli enti locali anacronistica rispetto alle nuove regole del rispetto del saldo finale tra entrate e spese finali e soprattutto ingiusta rispetto ai nuovi compiti e funzioni.*

*Il comma 2 dispone l'abrogazione delle disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 6 del dl n. 78/2010 il quale prevede il divieto di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza (20% spesa corrente anno 2009). A tal proposito, la legge n. 96/2017, di conversione del d.l. n. 50 ha aggiunto un articolo 21 bis che però non sopprime tale comma ma dispone, per l'anno 2017, a favore dei comuni e delle loro forme associative che abbiano approvato il rendiconto 2016 entro il 30 aprile 2017 e che abbiano rispettato nell'anno precedente il saldo tra le entrate e le spese finali, la disapplicazione delle misure di contenimento previste per tali spese. Inoltre lo stesso articolo aggiuntivo prevede che a decorrere dal 2018, le suddette misure si applicano esclusivamente ai comuni e alle loro forme associative che abbiano approvato il bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che abbiano rispettato nell'anno precedente il saldo tra le entrate e le spese finali. L'articolo proposto dall'ANCI, invece, ne chiede la soppressione tout court in quanto inesistente il legame tra il vincolo di spesa e i termini di approvazione di bilancio di previsione e conto consuntivo.*

*Il comma 3 interviene sul decreto legge n. 112 del 2008 abrogando la disposizione che disciplina la razionalizzazione della spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni poiché troppo limitativa per le finalità che si prefigge, inficiando notevolmente l'autonomia decisionale degli enti.*

*Infine, il comma 4 prevede l'abrogazione del divieto di acquisto di immobili, che è ancora parzialmente in vigore. L'art. 14-bis del DL n. 50/17, infatti ha modificato l'art. 12, comma 1-ter, del DL n. 98/2011, il quale aveva previsto che dal 2014 gli enti locali possono acquistare immobili solamente nel caso in cui fossero comprovate documentalmente l'indispensabilità e la indizionabilità dell'acquisto disponendo che non sia necessaria la*

*prova documentale dell'indispensabilità e dell'indizionabilità nel caso in cui gli acquisti siano effettuati a valere su risorse stanziare dal CIPE o cofinanziate dall'Unione europea, ovvero dallo Stato o dalle Regioni e finalizzate all'acquisto degli immobili stessi. L'art. 14-bis non ha tuttavia eliminato, anche per gli acquisti cofinanziati sopra indicati, la necessità dell'attestazione della congruità del prezzo da parte dell'Agenzia del demanio (richiesta sempre dall'art. 12, comma 1-ter, del DL n. 98/2011).*

*Aggiungere il seguente articolo:*

**(Semplificazione dell'impiego dei proventi da sanzioni al Codice della strada)**

1. Al comma 4 dell'articolo 208, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo codice della strada", lettere a) e b), le parole "*in misura non inferiore a un quarto della quota,*" sono abolite.
2. I commi 12 - *bis*, 12 - *ter* e 12 - *quater* dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo codice della strada", sono abrogati.

**Motivazione**

*L'articolo modifica le norme del Codice della strada che destinano il 50 per cento dei proventi delle multe ad una serie di attività connesse al miglioramento della circolazione stradale e delle strutture amministrative preposte. La modifica consente una semplificazione della gestione del vincolo di destinazione, resa oggi molto complessa per la necessità di accantonare quote anche in assenza delle esigenze di utilizzo indicate dalla legge, sacrificando altri interventi pur compresi nel dettato normativo. La norma oggetto di abrogazione prevede la destinazione dei proventi da dispositivi di rilevamento dei limiti di velocità in relazione alla proprietà della strada sulla quale viene accertata la violazione. La norma non è mai stata attuata anche in relazione alla mancata adozione dell'apposito decreto attuativo e considerando l'evoluzione ordinamentale introdotta dalla legge 56/2014 nonché la impossibilità di operare un riparto tra gli enti previsti ovvero Comune e provincia, si propone di riportare alla originaria ripartizione squisitamente legata all'organo accertatore.*

Aggiungere il seguente articolo:

**(Estensione della partecipazione comunale all'accertamento di entrate erariali ai recuperi da comunicazioni bonarie)**

All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, articoli 53 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 e articoli 5 e 11, del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune.”

**Motivazione**

*Con tale articolo si incentiva il concorso dei Comuni ai recuperi fiscali. La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ha introdotto, con i commi 634 e seguenti dell'art.1, disposizioni volte a favorire nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione fiscale, il cui fine è quello di “stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili”. L'invio di comunicazioni preventive bonarie consente ai contribuenti che ricevono le informazioni dall'Agenzia di regolarizzare gli errori e le omissioni, secondo le modalità previste dall'istituto del ravvedimento operoso (art.13 d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472), a prescindere dalla circostanza che la violazione sia stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione di sanzioni, o di accertamento. In tale mutato contesto, occorre integrare l'art. 1 del d. l. n. 203 del 2005 per adeguarlo alle nuove strategie di prevenzione e di consolidamento del rapporto fiduciario con i contribuenti, preservando al tempo stesso l'incentivazione del concorso dei Comuni ai recuperi fiscali.*

Aggiungere il seguente articolo:

**(Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti)**

All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 170, il comma 2 è sostituito come segue:

“2. I comuni di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'anno 2016, entro il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018, ed entro il 20 dicembre 2019 per l'anno 2019, la sussistenza dalla fattispecie di cui comma 1, ivi incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalità telematiche individuate dal Ministero dell'interno. Le richieste sono soddisfatte per l'intero importo. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dal termine di invio delle richieste. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste sia inferiore all'ammontare annuo complessivamente assegnato, la quota residua viene riassegnata tra le disponibilità dell'anno successivo.”

**Motivazione**

*Il Fondo, istituito con l'art. 4 del dl 113/2016 con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019, aveva l'obiettivo di prevenire situazioni di dissesto finanziario dei Comuni obbligati al pagamento di ingenti somme a seguito di sentenze di condanna relative a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse connessi. La norma inoltre prevedeva un tetto massimo di soddisfazione delle richieste (80%, successivamente portato al 90%) nonché l'ammissione al riparto dell'anno successivo delle quote non soddisfatte negli anni precedenti.*

*All'approssimarsi del quarto ed ultimo anno di vigenza è però emersa l'inadeguatezza della norma nel dare piena attuazione alle finalità previste, con la conseguenza che, in assenza di modifiche, diversi Comuni saranno destinati a dichiarare il dissesto finanziario.*

*Non soltanto infatti il 10% delle somme escluse dal beneficio risulta in alcuni casi di ammontare molto consistente, ma nel riparto 2019 agli oltre 8 milioni di euro di quote rimaste insoddisfatte si andranno ad aggiungere le ulteriori richieste attese nei prossimi mesi.*

*Pertanto, al fine di dare la più ampia soddisfazione al fabbisogno manifestato dagli enti, la proposta di modifica prevede l'innalzamento al 100% del livello di copertura delle richieste.*

Aggiungere il seguente articolo:

**(Modifiche all'art. 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 in materia di ZTL)**

Il comma 103 è così sostituito:

« 9-bis. Limitatamente alle zone a traffico limitato, i comuni possono consentire l'accesso libero a tali zone ai veicoli a zero emissioni. Per la definizione, categorizzazione, riconoscibilità e rintracciabilità dei veicoli a zero emissioni, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, viene istituito presso la Conferenza Unificata un Tavolo di confronto Governo, Regioni, Enti locali.»

**Motivazione**

*Fatta salva la necessità che i Comuni possano esercitare la loro potestà regolamentare e percorrere scelte più restrittive in merito all'accesso di veicoli in ZTL, permane la necessità che si stabilisca un metro di classificazione omogeneo e univoco per i veicoli a zero emissioni, arrivando alla formazione di un "catalogo nazionale" che comprenda eventualmente tipologie di veicoli che potrebbero avere deroghe per la circolazione nelle aree pedonali. Il catalogo nazionale è il punto di partenza per costituire un database da cui generare dei contrassegni per la riconoscibilità dei veicoli su tutto il territorio nazionale, in modo che ogni comune possa facilmente identificare e autorizzare o meno determinati veicoli. Per tale ragione, oltre che alla definizione, classificazione e categorizzazione, è importante che il Tavolo lavori anche ad un sistema di tracciabilità / identificabilità dei veicoli, per facilitare il controllo con sistemi elettronici.*

## **Ulteriori norme in materia di finanza locale**

*Inserire il seguente articolo:*

### **Art 11-bis - Flessibilità utilizzo Fondo IMU/Tasi)**

1. Il comma 895 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.

#### **Motivazione**

*I commi 892-895 della legge di bilancio 2019 prevedono l'erogazione di un contributo "a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI" per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033. Il fondo viene quantificato in 190 milioni annui (importo ulteriormente ridotto rispetto ai 300 milioni annui del 2017-18 e ai 485mln. a suo tempo certificati dal Mef) e finalizzato alla realizzazione di piani di sicurezza relativi alle strade, alle scuole e agli edifici comunali.*

*Il comma 895, di cui si propone l'abolizione, suscita preoccupazione, in quanto il monitoraggio ivi previsto rimanda alla nozione di "opere pubbliche" in evidente contraddizione con la finalizzazione alle "manutenzioni" di cui al comma 892 (per definizione di natura sia corrente che di investimento) nonché in contrasto con lo scopo del contributo che è di ristorare oltre 1.800 Comuni del gettito non più acquisibile con il passaggio dall'IMU alla Tasi avvenuto nel 2014, gettito che non aveva ovviamente alcun vincolo di destinazione.*

*Inserire il seguente articolo:*

### **Art 11-bis - Limite massimo anticipazione di tesoreria a 5/12**

1. Al comma 906 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "quattro dodicesimi" sono sostituite dalle parole "cinque dodicesimi".

#### **Motivazione**

*Si chiede la proroga al 31 dicembre 2019 dell'innalzamento da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, anche al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali previsti dalla normativa vigente. Ai fini del rientro nelle condizioni normali previste dal TUEL (limite massimo delle anticipazioni di tesoreria pari ai tre dodicesimi delle entrate correnti dell'ante) è semmai ipotizzabile un percorso graduale e annunciato preventivamente con congruo anticipo*



*Inserire il seguente articolo:*

#### **Art. 11-bis - Facoltà di revisione del riaccertamento straordinario dei residui**

1. Gli enti che hanno commesso errori nel riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come evidenziato da una revisione della delibera di riaccertamento svolta dall'Organo di revisione, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2018, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2018 provenienti dalle gestioni 2014 e precedenti, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 maggio 2019. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al periodo precedente è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. In ogni caso, resta ferma la possibilità degli enti di procedere ad una nuova operazione di cui all'art. 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nei tempi e secondo le modalità di cui ai precedenti periodi del presente comma."

#### **Motivazione**

*La norma proposta estende la possibilità di un nuovo riaccertamento straordinario, già previsto dal comma 848 della legge di bilancio 2018, agli enti che evidenzino la necessità di effettuare nuovamente tale operazione ai sensi e con le finalità perseguite dall'art. 3 comma 7 del d.lgs. 118 del 2011, indipendentemente dalle osservazioni della Corte dei Conti o dei Servizi ispettivi del MEF. Tale possibilità, che segue la medesima procedura già individuata dal comma 848, deve essere avviata a seguito di una revisione della delibera di riaccertamento dei revisori e deve essere conclusa contestualmente all'approvazione del rendiconto 2018. In ogni caso, la possibilità viene estesa a tutti gli enti che ritengono di non aver esaurientemente adempiuto alla previsione normativa, tenuto conto della complessità tecnica legata al passaggio al nuovo sistema contabile.*

*Inserire il seguente articolo:*

#### **Art 11-bis - Disciplina della TARI (coefficienti e termini deliberazione tariffe)**

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, dopo il comma 683, è inserito il seguente:

*"683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2019, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento."*

#### **Motivazione**

*La norma proposta punta ad assicurare ai Comuni un più ordinato processo di deliberazione delle tariffe Tari, il cui termine viene fissato al 30 aprile di ciascun anno, anziché collegato alla data di deliberazione del bilancio di previsione.*

*Le tariffe Tari, infatti, devono essere aggiornate coerentemente ai piani finanziari di gestione dei rifiuti urbani predisposti ed inviati all'ente locale da parte del soggetto che svolge il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. L'impossibilità di acquisire*

*tempestivamente il piano finanziario di gestione ha spesso esposto i Comuni al rischio di non potere approvare per tempo le tariffe TARI (o non poterle compiutamente aggiornare).*

*La norma proposta, disgiungendo il termine di approvazione delle tariffe TARI da quello di approvazione del bilancio comunale, concede ai Comuni più tempo per la ricezione dei piani finanziari – la cui tempistica di acquisizione non è nella disponibilità dell'ente locale – e l'aggiornamento ed approvazione delle nuove tariffe TARI.*

*Inserire il seguente articolo:*

**Art. 11-bis - Ampliamento della portata semplificativa del comma 905 in materia di vincoli sulla spesa locale**

1. Al comma 905 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole “ai comuni” sono sostituite dalle parole: “agli enti locali”;
- b) le parole “e il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente”, sono sostituite dalle parole: “dell'anno successivo”.

**Motivazione**

*Il comma 905 della legge di bilancio per il 2019, nella sua attuale formulazione, propone molto opportunamente la non applicazione di talune tra le più incongrue – e in qualche caso vessatorie – limitazioni alla gestione operativa dei comuni introdotte negli scorsi anni. Si tratta in particolare di limiti alle spese pubblicitarie, alle dotazioni strumentali, auto di servizio, acquisto e locazione di beni immobili, missioni e buoni taxi, che intralciano l'operatività degli enti, obbligando a verifiche preventive e rendicontazioni, senza peraltro costituire un reale elemento di razionalizzazione della spesa pubblica. Nel corso degli anni, peraltro, i tagli intervenuti sui Comuni e sugli enti locali in genere rendono ulteriormente superflui questo tipo di controlli, inutilmente lesivi della riconosciuta autonomia gestionale degli enti locali.*

*Le modifiche proposte, in primo luogo, estendono a tutti gli enti locali il dispositivo. In secondo luogo, limitano la condizionalità originariamente prevista al solo rispetto del termine ordinario per la presentazione del rendiconto finanziario (30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento). Si ritiene infatti non congruo il condizionamento imposto dall'attuale versione della norma con riferimento alla deliberazione del bilancio di previsione “entro il 31 dicembre dell'anno precedente”. Tale scadenza che viene infatti molto spesso posposta anche mediante decreto del Ministro dell'interno (in applicazione dell'art. 151 TUEL) non per negligenza degli enti “ritardatari” ma per obiettive difficoltà riconducibili principalmente al processo di formazione della legge di bilancio che contiene norme di estremo rilievo per i bilanci locali. Inoltre – ai fini della prima applicazione della norma – non pare opportuno che con una legge che esplica la propria vigenza a decorrere dal 2019 si definiscano condizioni non più conseguibili in quanto riferite ad una scadenza già trascorsa.*

*Inserire il seguente articolo:*

#### **Art. 11-bis - Piccoli Comuni. Facoltatività contabilità economico-patrimoniale**

1. Al comma 831 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo le parole “All’articolo 233-bis, comma 3” sono aggiunte le seguenti parole “e all’articolo 232, comma 2”.

#### **Motivazione**

*La modifica proposta estende alla contabilità economico-patrimoniale la facoltatività, già prevista per il bilancio consolidato, per i Comuni fino a 5mila abitanti, in ragione del forte aggravio che gli adempimenti connessi richiedono agli esigui apparati tecnici di tali enti e del modestissimo contributo alla migliore conoscenza degli assetti finanziari locali che deriverebbe da tali adempimenti.*

*Inserire il seguente articolo:*

#### **Art. 11-bis – Articolazione dei termini della contabilità economico-patrimoniale**

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 151, comma 7, è aggiunto in fine il seguente periodo:

“Il rendiconto è validamente deliberato anche in assenza dei documenti connessi alla contabilità economico-patrimoniale di cui alla lettera b) del comma 4, purché tali documenti siano deliberati entro il 31 luglio dell’anno successivo all’esercizio di riferimento. Il termine di cui al periodo precedente può essere differito con le modalità di cui all’ultimo periodo del comma 1.”

b) all’articolo 161, comma 5, è aggiunto in fine il seguente periodo:

“Nel caso di esercizio della facoltà di cui all’ultimo periodo del comma 7 dell’articolo 151 e nelle more del coordinamento degli obblighi di trasmissione con gli analoghi obblighi relativi alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), la trasmissione delle rendicontazioni riguardanti la contabilità economico-patrimoniale deve avvenire entro il mese successivo alla scadenza indicata al medesimo comma 7.”

#### **Motivazione**

*Con l’avvio della contabilità economico patrimoniale si sono evidenziate situazioni di particolare difficoltà legate ai gravosi adempimenti richiesti agli enti locali all’introduzione della contabilità economico-patrimoniale. Le norme proposte intervengono sui termini temporali di deliberazione dei documenti relativi alla contabilità economico-patrimoniale.*

*L’impianto attualmente previsto dalla normativa e gli adempimenti richiesti appaiono eccessivi rispetto agli obiettivi di conoscenza fissati, soprattutto nei Comuni più piccoli, nei quali la contabilità finanziaria appare già ampiamente idonea a gestire l’attività di bilancio e a fornire indicazioni affidabili sulle effettive condizioni dell’ente. Peraltro, è bene ricordare come il principio della competenza economico-patrimoniale sia stato oggetto di sperimentazione per un solo anno e soltanto da parte degli iniziali 48 Comuni coinvolti, mentre il bilancio consolidato non sia stato neppure sperimentato.*

*Con il comma 1 si stabilisce un termine specifico per la documentazione riguardante la contabilità economico-patrimoniale (il 31 luglio successivo alla chiusura dell'esercizio), ferma restando la scadenza del rendiconto di gestione fissata dal TUEL al 30 aprile.*

*Inserire il seguente articolo:*

**Art. 11-bis - Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). Accantonamento minimo e determinazione a rendiconto**

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1015 è sostituito dal seguente:

“1015. Al comma 882 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole “nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo” sono sostituite dalle seguenti “nel 2019 è pari almeno al 75 per cento, nel 2020 è pari almeno all'80 per cento, nel 2021 è pari almeno al 90 per cento e dal 2022 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo”.”

Conseguentemente, al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

- le parole “nel 2019 è pari all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo” sono sostituite dalle seguenti: “nel 2019 è pari almeno al 75 per cento, nel 2020 è pari almeno all'80 per cento, nel 2021 è pari al 90 per cento e dal 2022 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo”;
- le parole “salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio” sono sostituite dalle seguenti “salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2021, disciplinata nel presente principio”.

b) i commi 1016, 107 e 1018 sono abrogati.

**Motivazione**

*La norma introduce una maggiore gradualità per tutti gli enti locali, indipendentemente dall'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti e dalla riduzione del debito commerciale residuo, nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nel bilancio di previsione. Le attuali percentuali di accantonamento a FCDE appaiono troppo incisive, anche alla luce delle limitate risorse a disposizione degli enti locali per la chiusura dei bilanci di previsione, a fronte della crescente domanda di servizi da parte dei cittadini. Per assicurare la sostenibilità dell'accantonamento a FCDE nel bilancio di previsione si ritiene necessario graduare ulteriormente il percorso di avvicinamento al completo accantonamento dell'FCDE nel bilancio di previsione.*

*La proposta modifica anche la modalità di determinazione del FCDE prevista a rendiconto, disciplinata dal punto 3.3 del principio contabile 4/2, così da tenere conto della nuova gradualità di accantonamento minimo a preventivo. In tal modo, si garantisce che il differenziale tra lo stanziamento in sede di bilancio di previsione a titolo di FCDE e l'accantonamento dello stesso in sede di rendiconto non determini un peggioramento del*

*risultato di amministrazione degli esercizi nei quali è previsto, in via normativa, tale differenziale, ossia per gli esercizi 2015-2021.*

***In subordine:***

1. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1015, il primo periodo, fino alle parole “se sono verificate entrambe le seguenti condizioni” sono sostituite dalle parole:

“Gli enti locali possono determinare l’ammontare del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l’esercizio 2019 nella missione «Fondi e Accantonamenti» ad un valore pari all’80 per cento dell’accantonamento quantificato nell’allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità. L’ammontare di cui al periodo precedente può essere ridotto al 75%, se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:”;

b) al comma 1016, le parole “di cui al comma 1015” sono sostituite dalle parole: “di cui al secondo periodo del comma 1015”;

c) al comma 1017, le parole “I commi 1015 e” sono sostituite dalle parole “il secondo periodo del comma 1015 e il comma”;

d) al comma 1018, le parole “dai commi da 1015 a 1017” sono sostituite dalle parole “dal secondo periodo del comma 1015 e dai commi 1016 e 1017”;

e) dopo il comma 1018 è inserito il seguente:

“1018-bis. Al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all’Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole “salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio” sono sostituite dalle seguenti “. L’accantonamento minimo da registrare in sede di consuntivo è comunque determinato nella stessa misura dell’accantonamento al bilancio di previsione, come disciplinata dalla legge o dal presente principio.”.

**Motivazione**

*La norma alternativa si limita a modificare l’attuale impianto di determinazione dell’accantonamento FCDE recato dai commi 1015-1018 della legge di bilancio 2019. **La lettera a)**, una maggiore gradualità per gli enti locali nell’applicazione delle disposizioni riguardanti l’accantonamento al FCDE iscritto nel bilancio di previsione per l’anno 2019, fissandolo all’80% in luogo dell’attuale 85%. Conseguentemente, gli enti che rispettano le condizioni già indicate dalla legge di bilancio 2019 in merito all’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti ed alla riduzione del debito commerciale residuo possono ridurre l’accantonamento a FCDE al 75%.*

*Parimenti, la norma di cui alla lettera b) consente agli enti che rispettano le due condizioni al 30 giugno 2019 la possibilità variare l’accantonamento disposto nel bilancio di previsione per l’annualità 2019 portandolo al 75% del FCDE.*

*Le lettere c) e d), infine, emendano i commi 1017 e 1018 della legge di bilancio 2019 sulla base delle modifiche apportate al testo normativo dai commi 1 e 2 della presente proposta.*

Inserire il seguente articolo:

**Art. 11-bis - Armonizzazione contabile. Utilizzo avanzo di amministrazione vincolato in caso di disavanzo complessivo**

Al comma 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la parola "vincolata," è soppressa ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per quanto riguarda la quota vincolata del risultato di amministrazione, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, non si applica il limite di cui al periodo precedente."

**Motivazione**

*La norma proposta consente all'ente in disavanzo la possibilità di applicare comunque l'avanzo vincolato (ad esclusione delle quote il cui vincolo è stabilito autonomamente dall'ente).*

*Il mancato sblocco dell'avanzo vincolato per l'ente che si trovi in una condizione di disavanzo complessivo mette in grave difficoltà alcune centinaia di enti tra cui diverse grandi città, che si vedrebbero "congelare" totalmente risorse in parte già disponibili in quanto accantonate nel proprio bilancio e quindi risulterebbero fortemente ostacolati nell'azione di rilancio degli investimenti.*

*Lo sblocco dell'avanzo vincolato per la generalità degli enti, anche nella versione più "generosa" non compromette il percorso di risanamento finanziario già avviato presso gli enti in disavanzo. A sostegno tecnico della proposta emendativa è bene evidenziare che:*

- *il principio 4/1, concernente la programmazione, consente senza alcuna limitazione l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione, secondo modalità codificate (punto 9.2 del principio);*
- *il blocco dell'avanzo vincolato comporta per molti enti un grave rischio di danno erariale a causa del mancato utilizzo di risorse con vincolo di destinazione dovuto a norme nazionali o regionali, non necessariamente indisponibili in bilancio, che risulterebbero a priori inutilizzabili;*
- *infine, gli enti in questione si trovano oggi in condizione di disavanzo tecnico a seguito dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui previsto dalla riforma della contabilità e sostenuto da un ripiano pluriennale ex dl n. 78 del 2015 che ne ha assicurato la sostenibilità. Annullare le finalità perseguite dalla norma richiamata significherebbe minare irrimediabilmente la credibilità del legislatore, compromettere gravemente il percorso di risanamento già in atto e disconoscere il contributo alla finanza pubblica comunque garantito dagli stessi in ragione della minore capacità di spesa derivante dal riaccertamento.*

Inserire il seguente articolo:

**Art. 11-bis - Modifica della disciplina dei contributi ex co. 853 e ss. della legge di bilancio 2018**

Al comma 858 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, le parole "otto mesi" sono sostituite dalle parole "dodici mesi". Ai fini della determinazione del contributo per

l'anno 2020, i criteri di cui al comma 854, ultimo periodo, e ai commi 855 e 856, del medesimo articolo 1 possono essere riformulati, anche su proposta dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali da sancire entro il 30 giugno 2019.”

### **Motivazione**

*La modifica raccoglie un'istanza pervenuta da diversi enti già beneficiari del contributo 2018 ex comma 853, prolungando da 8 a 12 mesi il termine entro il quale è necessario pervenire all'affidamento dei lavori oggetto di contribuzione statale. Viene inoltre delegificata la determinazione dei criteri e priorità da osservare, che potranno essere revisionati per l'anno 2020 attraverso un accordo di Conferenza Stato-Città entro il 30 giugno 2019. La revisione dei criteri, anche alla luce del primo anno di completa attuazione del comma 853 della legge di bilancio 2018, potrà rafforzare notevolmente l'efficacia del sostegno agli investimenti comunali.*

*La norma non comporta oneri per la finanza pubblica*

*Inserire il seguente articolo:*

### **Art. 11-bis - Sanzioni per il mancato rispetto del saldo finale di competenza 2017**

1. Al comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Le sanzioni per il mancato conseguimento del saldo 2017, di cui ai commi da 475 a 478 del medesimo articolo, non trovano applicazione e, qualora già applicate, ne vengono meno gli effetti.”.

### **Motivazione**

*Alla luce del superamento del saldo finale di competenza quale vincolo di finanza pubblica per gli enti territoriali, la norma proposta mira all'abrogazione delle sanzioni per il mancato rispetto dello stesso anche per il 2017, a fronte dell'avvio di un nuovo assetto della finanza pubblica territoriale più aderente agli equilibri finanziari degli enti locali.*

*Le sanzioni relative a violazioni del saldo 2017 costituiscono, alla luce del nuovo quadro delineato dai commi 819-826 della legge di bilancio 2019 un inutile appesantimento burocratico, oltre che un aggravio economico ed amministrativo per i pochi enti locali coinvolti, ma anche per le strutture di gestione centrali preposte.*

Si riporta di seguito il nuovo testo del comma 823, con evidenza delle modifiche:

“823. A decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502, da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91. Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018, restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. ~~Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1.~~ Le sanzioni per il mancato conseguimento del saldo 2017, di cui ai commi da 475 a 478 del medesimo articolo, non trovano applicazione e, qualora già applicate, ne vengono meno gli effetti.”